



COMUNE DI NAPOLI
Area Patrimonio
Servizio Tecnico Patrimonio

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione esecutiva, nella direzione dei lavori e nel rilascio del Certificato di Eliminato Pericolo (C.E.P.) relativamente alla messa in sicurezza dell'immobile di proprietà del Comune di Napoli sito in via San Matteo, 21.

CUP: B69H19000230004 SMART CIG: Z8138C9413

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE





Sommario

Premesse

- Art. 1. Oggetto del contratto
- Art. 2. Progettazione esecutiva
- Art. 3. Direzione dei lavori
- Art. 4. Ulteriori precisazioni relative all'espletamento dell'incarico
- Art. 5. Corrispettivi dell'incarico e quadro economico dell'affidamento
- Art. 6. Durata
- Art. 7. Obblighi dell'Aggiudicatario
- Art. 8. Oneri a carico dell'affidatario
- Art. 9. Proprietà dei progetti e dei piani
- Art. 10. Modificazioni del progetto su richiesta della Committente
- Art. 11. Incompatibilità
- Art. 12. Esclusione di altri incarichi
- Art. 13. Pagamenti
- Art. 14. Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 15. Riservatezza
- Art. 16. Tutela e assistenza dipendenti e collaboratori
- Art. 17. Penali
- Art. 18. Garanzie
- Art. 19. Responsabilità dell'Aggiudicatario
- Art. 20. Recesso
- Art. 21. Inadempienze e risoluzione del contratto
- Art. 22. Foro competente
- Art. 23. Stipula del contratto e oneri contrattuali
- Art. 24. Condizioni generali di contratto
- Art. 25. Protocollo di legalità
- Art. 26. Codice di Comportamento
- Art. 27. Trattamento dei dati personali
- Art. 28. Divieto di cessione del contratto
- Art. 29. Cessione del credito



Premesse

- il Comune di Napoli è proprietario dell'immobile, un tempo adibito a sede del Comune di Napoli Direzione di Sanità ed Igiene divisione per l'assistenza sanitaria, ubicato in via San Matteo, 21 e attualmente in disuso;
- l'edificio versa da tempo in uno stato di accentuato degrado, con sfondellamento dei solai e crolli parziali degli stessi, lesioni delle murature, occlusione delle pluviali con ristagno di acqua sul solaio di copertura e infiltrazioni, formazione di vegetazione spontanea;
- l'immobile è oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria per il reato di cui all'articolo 677 del codice penale e per il concreto pericolo per la pubblica incolumità;
- al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'autorità giudiziaria è indispensabile procedere con urgenza alla messa in sicurezza dell'immobile;
- in data 29/08/2022 è stata effettuata una consulenza tecnica in merito agli interventi proposti dal Comune di Napoli per la messa in sicurezza dell'immobile, i quali sono stati analizzati e integrati prevenendo alla definizione dei seguenti interventi:
 - messa in sicurezza del cornicione perimetrale e dei balconi aggettanti mediante spicconatura dell'intonaco e del calcestruzzo ammalorato, risanamento dei ferri di armatura e apposizione di rete di contenimento (per trattenere gli elementi leggeri) e, laddove necessario, rimozione parziale o totale degli elementi di finitura sostenuti dalle parti strutturali o demolizione integrale dei balconi;
 - verifica della tenuta degli intonaci esterni;
 - verifica del corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche con eventuale disostruzione dei canali di scolo e degli imbocchi, riparazione o sostituzione di tratti di tubazioni rotte o danneggiate e ripristino di tubazioni distaccate dagli imbocchi;
 - pulizia del lastrico di copertura e impermeabilizzazione, anche di massima, dello stesso;
 - chiusura degli infissi mediante tavolato di legno di abete;
 - rifacimento della mantovana parasassi;
 - messa in sicurezza dei solai mediante puntellamento laddove necessario, contestuale demolizione delle parti instabili e chiusura, con appositi tavolati, dei fori presenti;
- con disposizione del Direttore Generale n. 09 del 06/03/2019, sono state assegnate al Servizio Tecnico Patrimonio, tra l'altro, le competenze per l'espletamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali destinati ad uso ufficio e del patrimonio non a reddito comunque utilizzato dal Comune la cui manutenzione non è affidata al gestore del patrimonio immobiliare, ad eccezione di quelli di competenza di altre Aree e Dipartimenti, degli immobili assegnati alle Municipalità e riportati nell'elenco B del regolamento delle Municipalità.

Art. 1. Oggetto del contratto

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, fatti e modalità previsti nel presente Capitolato.

Oggetto dell'incarico è l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione esecutiva, nella direzione dei lavori e nel rilascio del Certificato di Eliminato Pericolo (C.E.P.) relativamente alla messa in sicurezza dell'immobile di proprietà del Comune di Napoli sito in via



San Matteo, 21.

Si intendono comprese nell'incarico l'attività professionale e le spese necessarie per l'ottenimento, da parte degli Enti preposti, di nulla osta, pareri o autorizzazioni (redazione elaborati, presentazione pratiche, pagamento oneri e contributi) che si rendono necessari ai fini della verifica e successiva validazione del progetto da porre a base di gara.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato e negli altri documenti dell'affidamento, oltre che alle disposizioni di cui all'articolo 23 (commi 7, 8 e 12) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'incarico dovrà essere svolto in conformità alle indicazioni del presente Capitolato e degli altri documenti dell'affidamento.

Non sono da considerarsi varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richieste dalla committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la stazione appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto, pertanto, al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con la validazione del progetto esecutivo e alla successiva approvazione dello stesso da parte della stazione appaltante.

Art. 2. Progettazione esecutiva

Il servizio dovrà prevedere la redazione di un progetto esecutivo. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, nei casi di edificio soggetto a tutela ex parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la documentazione prevista all'articolo 18 del D.M. 154/2017 secondo le modalità di cui agli articoli dal 34 al 43 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Si precisa, inoltre, che:

- a) l'incarico dovrà essere svolto in conformità alle indicazioni del presente atto e degli altri documenti dell'affidamento;
- b) in ossequio agli obblighi connessi all'accorpamento delle fasi progettuali e al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per i livelli omessi (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo);
- c) il progetto esecutivo sarà sottoposto all'attività di verifica ai fini della validazione da parte del RUP (ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Tale attività sarà finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto da porre a base di gara, dei requisiti di appaltabilità, nonché della conformità dello stesso alla normativa vigente.

L'amministrazione fornirà il necessario supporto per l'espletamento dei necessari sopralluoghi presso la struttura in questione.

Art. 3. Direzione dei lavori



L'attività, da espletarsi secondo quanto stabilito dal D.M. 49/2018, prevedrà la direzione de lavori finalizzati all'emissione del Certificato di Eliminato Pericolo (CEP). Il CEP dovrà essere emesso contestualmente alla comunicazione di ultimazione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Art. 4. Ulteriori precisazioni relative all'espletamento dell'incarico

L'Aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Stazione Appaltante e con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività durante il suo svolgimento, anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto.

In qualsiasi momento del processo di progettazione ed esecuzione spetta al Responsabile del Procedimento segnalare, con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell'incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell'obiettivo, l'Amministrazione committente potrà proporre la risoluzione in danno dell'incarico.

Art. 5. Corrispettivi dell'incarico e quadro economico dell'affidamento

Le modalità di calcolo dei corrispettivi sono analiticamente indicati all'allegato "schema di parcella".

L'affidatario accetta senza riserva alcuna il corrispettivo economico posto a base di gara.

Art. 6. Durata

Il termine per lo svolgimento delle attività di progettazione è di **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della progettazione da parte del Responsabile del Procedimento. La durata dell'incarico di direzione dei lavori corrisponderà con quella dell'esecuzione dei lavori stessi, fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e all'emissione del CEP. I giorni sono conteggiati al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento di autorizzazioni/nulla osta e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe disposte dal RUP nell'ambito di procedure autorizzative o successivamente all'entrata in vigore di nuove norme di legge che possano incidere sull'effettuazione della prestazione. Eventuali proroghe della durata dei lavori non determineranno il diritto a maggiori compensi.

La fase di progettazione oggetto dell'affidamento dell'incarico dovrà essere redatta in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato e negli altri documenti relativi all'affidamento. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente concordate con il RUP.

Art. 7. Obblighi dell'Aggiudicatario

Valgono per l'Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza e alla diligenza nel rapporto con la Committente e con i terzi.

L'Aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'osservanza del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i., del D.M. 154/2017, ove pertinente, e delle linee guida dell'ANAC, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice degli appalti, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è





inoltre tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.

L'aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al successivo **art. 18**.

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 (una) copia cartacea, 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e 1 (una) copia su supporto informatico modificabile (sono escluse dal presente computo le copie rilasciate dagli enti terzi a conclusione del procedimento di competenza).

Art. 8. Oneri a carico dell'Affidatario

Devono intendersi a totale carico del soggetto affidatario:

- tutte le incombenze tecnico-professionali necessarie per la presentazione e/o regolarizzazione della documentazione da presentarsi agli organi di tutela e controllo (Genio Civile, Soprintendenza, ecc.).
- il versamento dell'importo richiesto dagli enti terzi per l'ottenimento delle autorizzazioni di competenza;
- il versamento dell'importo richiesto dagli enti terzi qualora le pratiche avessero esito negativo o venissero fatte prescrizioni aggiuntive;
- gli oneri per la presentazione e/o integrazione di progetti;
- bolli, bollettini di conti correnti e simili;
- la mano d'opera, gli strumenti, le apparecchiature, gli apprestamenti e quant'altro necessario per eseguire a perfetta regola d'arte le verifiche, le indagini e i rilievi richiesti dall'incarico.
- le spese di bollo del contratto d'appalto, quelle dell'eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle leggi vigenti.

Art. 9. Proprietà dei progetti e dei piani

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti e i piani resteranno di proprietà piena e assoluta della Committente la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

Art. 10. Modificazioni del progetto su richiesta della Committente

L'Aggiudicatario incaricato deve senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni che si dovessero rendere necessarie saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.





Qualora si rendesse necessario fare luogo a una variante al progetto approvato in ragione di un'insufficiente o errata previsione del progetto esecutivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi.

Art. 11. Incompatibilità

L'Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 12. Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce titolo all'Aggiudicatario per incarichi nella progettazione o nell'esecuzione di eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell'opera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.

Art. 13. Pagamenti

Il corrispettivo relativo all'incarico e alle attività relative connesse e accessorie sarà liquidato dalla stazione Appaltante in un'unica rata entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

L'importo oggetto dell'affidamento si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni e ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario.

Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'aggiudicatario ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'aggiudicatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Napoli non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Il pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per le prestazioni oggetto d'appalto sarà subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del professionista aggiudicatario dell'appalto, l'ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite.

Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo PEC e codice IPA che verranno





comunicati dalla stazione appaltante.

Il pagamento della cassa previdenza sarà effettuato previa verifica dell'assoggettività della prestazione. Nel caso in cui la prestazione risulti incompleta o priva dei necessari assensi, pareri e/o autorizzazioni si applica quanto stabilito all'**art. 20** del presente Capitolato.

Art. 14. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., rendendosi edotto che, qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato.

Art. 15. Riservatezza

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'**art. 21** del presente Capitolato. Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

Art. 16. Tutela e assistenza dipendenti e collaboratori

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Art. 17. Penali

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Aggiudicatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente Capitolato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità.

In caso di ritardo sulle scadenze (indicate all'**art. 6**) per le prestazioni oggetto di incarico, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari al 3 (tre) per mille del corrispettivo della relativa prestazione, salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

Analoga penale, in misura giornaliera pari al 3 (tre) per mille del corrispettivo della relativa prestazione, sarà applicata in caso di ritardo sulla presentazione delle integrazioni e/o modifiche di cui all'**art. 1** del





presente Capitolato, rispetto ai tempi indicati nella comunicazione del RUP.

Al di fuori dei casi previsti ai precedenti punti, il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente Capitolato oltre che degli impegni assunti dall'affidatario in sede di offerta per cause dipendenti dall'Appaltatore, obbliga quest'ultimo al pagamento di una sanzione pecuniaria variabile tra € 100,00 ed € 1.000,00 stabilita dalla stazione appaltante in base alla gravità di ciascuna inadempienza e al danno cagionato.

La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.

Art. 18. Garanzie

Garanzia provvisoria

In conformità al punto 4 (cauzione provvisoria e coperture assicurative) della Delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016 "Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché all'articolo 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, la cauzione provvisoria non è dovuta per il presente appalto.

Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che il Comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

L'importo della garanzia è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai due periodi





precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante.

Il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico dovrà documentare, in sede di offerta, il possesso del requisito allegando copia conforme all'originale della certificazione posseduta in corso di validità.

Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'Agenzia del Demanio, e dovrà prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte del Comune, che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Polizza assicurativa del progettista

L'aggiudicatario contestualmente all'aggiudicazione deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale. La suddetta polizza di responsabilità civile professionale deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico.

La polizza del progettista o dei progettisti decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto.

Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

La polizza è prestata per un massimale non inferiore a € 500.000,00, IVA esclusa.



Art. 19. Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.

L'Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte.

L'Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 20. Recesso

La Committente si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

L'affidatario, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nell'**art. 7** "obblighi dell'aggiudicatario". La Stazione Appaltante dovrà liquidare all'affidatario tutte le prestazioni fino a quel momento svolte.

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

Ove, per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di regolamento non venga conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, verrà corrisposto all'Aggiudicatario solo il compenso per le prestazioni già eseguite, come indicato all'**art. 13** del presente Capitolato.

Ove non venga acquisita la verifica della completezza degli elaborati effettuata dal Responsabile del Procedimento, all'aggiudicatario non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, fatta salva da parte della stazione appaltante la valutazione dei danni che da ciò derivassero.

Costituisce causa di recesso il progetto esecutivo non validato o validabile da parte dell'organo di controllo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per fatti comunque ascrivibili a comportamenti dell'aggiudicatario.

Art. 21. Inadempienze e risoluzione del contratto

E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi





contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Aggiudicatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.

Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge 136/2010;
- interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l'Aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Aggiudicatario salvo e impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Aggiudicatario stesso.

All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni





non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 22. Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Capitolato, il Foro competente è quello di Napoli.

Art. 23. Stipula del contratto e oneri contrattuali

Il contratto sarà formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Art. 24. Condizioni generali di contratto

L'aggiudicatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 25. Protocollo di legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/2007. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'articolo 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

Art. 26. Codice di Comportamento

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di





Comportamento come dallo stesso previsto all'articolo 2, comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'articolo 20, comma 7, di detto Codice.

In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione Appaltante risolverà unilateralmente il contratto.

Art. 27. Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle società e dai professionisti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

Art. 28. Divieto di cessione del contratto

Come disposto dall'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 29. Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate al Comune di Napoli e dallo stesso accettate.

